

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2508 del 18/05/2022
Oggetto	CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ANTINCENDIO E IRRIGAZIONE AREE VERDI IN VIA SOLOMBRINI IN COMUNE DI FORLI' (FC). DITTA: AERONAUTICA MILITARE - 2° GRUPPO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI. PRATICA: FC07A0379.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2622 del 16/05/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. PG/2007/0308484 del 04/12/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Aeronautica Militare - 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli, c.f. 80011280403, ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Forlì (FC), via Solombrini, 14, ad uso antincendio e irrigazione aree verdi per una portata massima di l/s 8,0 ed un volume d'acqua medio dichiarato pari a mc/annui 250,00 (media calcolata sui 5 anni antecedenti), (cod. pratica FC07A0379);
- con integrazione documentale, assunta al prot. n. PG/2014/0041670 del 13/02/2014, è stata richiesta una portata massima di l/s 10,00 e un volume massimo di mc/annui 500,00, dichiarando di mantenere usi e consumi pregressi;

DATO ATTO che la domanda:

- presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di riconoscimento di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 38 del r.r. 41/2001;
- la richiesta di variazione in aumento della portata massima di prelievo è da considerarsi come domanda di variante sostanziale con applicazione degli artt. 6 e 31, r.r. 41/2001;
- è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Forlì (FC) il 24/02/2014, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PG/2014/0093983 del 02/04/2014);

- Provincia di Forlì-Cesena (PG/2022/0064887 del 20/04/2022) che comunica: *“per il pozzo risorsa FC 07A esistente, ma mai autorizzato all’emungimento, l’istanza si configura come giuridicamente nuova. Pertanto la domanda del richiedente non si può ritenere conforme ai disposti del PTCP, in quanto insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.... ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, quale quello oggetto del presente parere, privo di autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art. 28 del PTCP”*;

CONSIDERATO:

- che l’opera di presa e il prelievo sono esistenti dal 1972 e che pertanto la domanda è da considerarsi nuova per la sola parte in aumento rispetto all’istanza di concessione preferenziale presentata il 04/12/2007 e cioè rispetto alla richiesta di una portata massima di l/s 10,00 anzichè di l/s 8,0, mentre l’indicazione del volume era riferito ad una media e dunque compatibile con la richiesta del volume massimo di mc/annui 500,00;
- che il prelievo, per l’esigua entità del volume annuo richiesto, non comporta un impatto significativo sul corpo idrico interessato;

RITENUTO, anche sulla base del parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena, che non possa essere assentito l’aumento di portata rispetto all’istanza di preferenziale presentata nel 2007, ma che possa essere rilasciata la concessione nei limiti di una portata massima pari a l/s 8,0 e di un volume massimo pari a mc/annui 500,00;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2022 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha effettuato il pagamento complessivo di euro 261,31, sul c/c IT25 R076 0102 4000 0101 8766 707, comprensivo di 170,31 euro a titolo di canone di concessione per l’annualità 2022 e

91,00 euro a titolo di integrazione del deposito cauzionale, già costituito in data 13/07/2017, nella misura di 159,00 euro sul c/c IT18 C076 0102 4000 0000 0367 409;

- la somma di 91,00 euro è stata riversata dalla Regione Emilia-Romagna sul capitolo 07060 dei depositi cauzionali;

RITENUTO PERTANTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FC07A0379 nei termini e per le motivazioni esposte in premessa;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. il riconoscimento della concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee a Aeronautica Militare - 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli, c.f. 80011280403 cod. pratica FC07A0379, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice risorsa FCA7570) avente profondità di m 117,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Forlì (FC), via Solombrini, 14, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa (Aeronautica), censito al fg. n. 148, mapp. n. 35; coordinate UTM RER x: 744524; y: 902071;
 - destinazione della risorsa ad uso antincendio e irrigazione aree verdi (igienico ed assimilati);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 8,0 e portata media pari a l/s 0,016;
 - volume d'acqua massimo di prelievo pari a mc/annui 500,00;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 12/05/2022;
4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 è pari a 170,31 euro;

5. di dare atto che il deposito cauzionale versato è pari a 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Aeronautica Militare - 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli, c.f. 80011280403 (cod. pratica FC07A0379).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa FCA7570) avente profondità di m 117,00, con tubazione Mannesmann del diametro interno di mm 267 per i primi 40 metri e di mm 191 per i successivi 70,38 metri, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 9,3, dotato di parete filtrante collocata sul fondo avente lunghezza di metri 6,62.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Forlì (FC), via Solombrini, 14, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa (Aeronautica), censito al fg. n. 148, mapp. n. 35; coordinate UTM RER x: 744524; y: 902071.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso antincendio per le prove di funzionamento e collaudo automezzi antincendio in lavorazione e occasionalmente per l'irrigazione delle aree verdi. A servizio del pozzo è presente un serbatoio pensile (torre piezometrica) avente capacità di mc 100 che rappresenta la riserva idrica per la rete antincendio in caso di inefficienza dell'elettropompa sommersa.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 8,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 500,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore, identificato con il codice 2700ER-DQ2-PACI.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 170,31 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione (come da prescrizione derivante dal parere dell'Autorità dei**

Bacini Regionali Romagnoli - prot. n. PG/2014/0093983 del 02/04/2014) – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.